



1^a COMMISSIONE
(Affari Costituzionali)

e

5^a COMMISSIONE
(Bilancio)

EMENDAMENTI
ALL'AS 3124

D-L 216/2011 - PROROGA TERMINI

ARTICOLI
21 - 29

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 21, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES



21.1


AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 21

Al comma 3, sopprimere le parole: "individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, "

SEN. GALIOTO



21.2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

All'articolo 21 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all’80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante.”

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

21.3

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

All'articolo 21 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel *Beauty Contest*, vengono destinate alle emittenti televisive locali.”

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

21.4


S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

All'articolo 21 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. All’articolo 490 c.p.c., dopo le parole “forme della pubblicità commerciale.” aggiungere il seguente periodo: “Il giudice dispone infine che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).”

POLI BORTONE, FLERES

A handwritten signature in black ink, reading "Poli Bortone Fleres". The signature is written in a cursive style with a large initial 'P'.

21.5

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative


Emendamento

All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I termini previsti per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono prorogati al 30 aprile 2012."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES



21.6

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 21

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111.*, è sostituito dal seguente: "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate *aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:*

- 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
- 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
- Le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

21.0.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 21

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. Al comma 8 bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione." aggiungere il seguente periodo: "Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33 comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

21.0.2

EMENDAMENTO AS. 3124


Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. All'articolo 30, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione." aggiungere il seguente periodo: "Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422".»

PARDI



21.0.3

EMENDAMENTO AS. 3124

Art. 21

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis

(Proroga interventi a sostegno dell'editoria)

1. L'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per interventi di sostegno all'editoria, è prorogata per l'anno 2012.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, nonché dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di duecentocinquantamila euro per ogni giornalista e di ottantacinquemila euro per ogni poligrafico, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARDI

Pardi

21.0.4

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:


"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

“1. A decorrere dall'anno 2012 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).”. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è sempre esclusa dalle riduzioni lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES



21.0.5

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis

(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 le parole "1° novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2012"

Conseguentemente al titolo del decreto-legge aggiungere, infine, le seguenti parole "e da atti amministrativi".

SAIA, FLERES

Seve Fleres

21. 0. 6

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Emissione radiotelevisiva locale)

"1. L'articolo 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 viene così modificato:

“Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate”

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

21.0.7

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80% del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali"
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone *Fleres*

21.0.8

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Sino all'anno 2015, ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti parole "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale, "
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone *Fleres*

21.0.8

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ad integrazione e modifica dell'art. 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sino all'anno 2013 il penultimo periodo verrà sostituito con il seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione."

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

PoliBortone Fleres

21.0.10

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 sostituire le parole "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" con le seguenti parole: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" aggiungere le seguenti parole: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2012 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

POLI BORTONE, FLERES

PoliBortone Fleres

21.0.11

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Viene prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'art. 13 comma 8 della Delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale.

2. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone

Fleres

21.0.12

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'art. 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicheranno soltanto alle emittenti locali e, limitatamente al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

21.0.13

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26% limitatamente all'anno 2012 e del 44% limitatamente agli anni 2013 e 2014, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2015. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2012, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2012 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge.”.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone *Fleres*

21.0.14

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 21

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

POLI BORTONE, FLERES
Poli Bortone Fleres

21.0.15

ART. 22

All'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in Legge 22 marzo 2010, n. 4, recante Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2015.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relatore
Il Maler

L'articolo 1 del DL n. 3/2010 ha istituito, per il triennio 2010-12, un nuovo servizio di interrompibilità della domanda di energia elettrica da parte di grandi clienti energivori, reso esclusivamente sul territorio di Sicilia e Sardegna, al fine di salvaguardare la continuità della fornitura di energia elettrica e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso per il periodo necessario a risolvere i problemi delle reti, che sono dovuti alla particolare situazione di queste isole.

Come affermato anche dalla Commissione europea, questo meccanismo non costituisce un aiuto di Stato alla luce di tali specificità e considerando che la remunerazione del servizio è stabilita con procedura di evidenza pubblica. Allo stato attuale, le peculiarità che hanno giustificato l'introduzione della norma in oggetto sono ancora presenti, non essendosi completato il potenziamento delle linee elettriche che collegheranno le due isole maggiori con l'Italia ed il Continente.

Ciò premesso, ed al fine di continuare a garantire la continuità della fornitura del servizio, si ritiene necessario prorogare le disposizioni in oggetto di ulteriori tre anni sino a tutto il 2015.

22.1

780

A.S. 3124
Emendamento
Art. 22

Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

«1-*quater*. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2012.

1-*quinqües*. Agli oneri di cui al comma 1-*quater*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Ante me





ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

22. 2

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 22 in fine aggiungere il seguente:

1. quater "All'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011, sostituire le parole " entro 90 giorni" con le parole " entro il 31 Dicembre 2012".

Sen. Calderoli 
Sen. Bodega 
Sen. Garavaglia 
Sen. Vaccari 

22.3

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 22, dopo il comma 1^{~~quater~~} ^{TER}, aggiungere il seguente:

~~1-quinquies~~ ^{QUATER}. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 5, le parole: «31 marzo 2012». Sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2013».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

22.4

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 22 aggiungere in fine il seguente comma:

1. quater "All'articolo 31 del D.L. 201/2011 è infine aggiunto il seguente: 2-bis: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° Gennaio 2013"

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

225

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

All'articolo 22, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-quater. E' previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone Viespoli Fleres Castiglione

22.6

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 22, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. E' previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone Viespoli Fleres Castiglione

22. 7

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

All'articolo 22, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. E' previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 co. 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone Viespoli Fleres Castiglione

22.8

EMENDAMENTO ART. 22


Dopo l'art. 22 inserire il seguente,

22-bis

Art. ~~22~~ Nel D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 alla Tabella "A - Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte" nel punto 3) cassare dopo "nelle acque interne" le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci".

All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

BUTTI



Zanella
ZANONDA



22.0.1

A.S. 3124

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo 22-bis

Relatore

Luigi Maler

22-bis.1



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 22- bis

Sopprimere l'articolo 22- bis.

Sen. Cosimo Latronico

Sen. Paolo Tancredi



22-bis. 2

AS 3124 – DL recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Sopprimere l'articolo 22- bis.

Manca (CASTRO)

22-bis. 3


Emendamento sulla tutela del diritto d'autore

Articolo 22-bis

Sopprimere l'articolo.

L'emendamento è finalizzato a riportare il termine di sospensione della tutela del marchio a 5 anni, rispetto al termine di 15 anni previsto dall'articolo 22-bis

BALDASSARRI



22-bis. 4

S 3124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Sopprimere l'articolo 22-bis.

SAIA, FLERES

SAIA *FLERES*

22-bis. 5

EMENDAMENTO A.S.3124

Sopprimere l'articolo 22-bis.

DE ANGELIS, DIGILIO



22-bis.6


A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione

Sopprimere l'articolo 22-bis.

Sen. Galioto

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several wavy lines.

22-bis.7

EMENDAMENTO AS. 3124

Art. 22-bis

Sopprimere l'articolo.

PARDI

Pardi

22-bis. 8

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 22-bis

Sopprimere l'articolo.


Sen. Anna Bonfrisco

22-bis. 9

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 22-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 22-*ter*

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche titoli di stato, in sostituzione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FILIPPI, FLERES

Filippi Fleres

22-bis. o. 1

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Art. 22 bis

Dopo l'articolo 22 - bis, aggiungere il seguente:

"Art. 22-ter.

(Parificazione delle lingue italiana e tedesca)

1. L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca."

2. L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale."

3. L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4."

4. L'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza relative ai giochi fabbricati, importati o distribuiti nella Provincia autonoma di Bolzano sono precedute dalla parola: «Achtung»."

5. Dopo il comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è aggiunto il seguente:

"3. Gli obblighi di cui all'allegato V del presente decreto legislativo relativi alla avvertenze specifiche ed alle indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune categorie di giocattoli fabbricati, importati o distribuiti nella Provincia autonoma di Bolzano si intendono assolti anche nel caso in cui vengano redatti esclusivamente in lingua tedesca."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger

Thaler

Peterlini

Fosson Santini





22.bis.0.2

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 22 bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

1. All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è soppresso.

Sen. Calderoli 
Sen. Bodega 
Sen. Garavaglia 
Sen. Vaccari 

22-bis. o. 3

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 22 bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

1. All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli ultimi due periodi sono soppressi.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

22-bis . o. 4

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 22 bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «3 euro» con le parole «5 euro».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

22-bis.0.5

A.S. 3124
Emendamento
Art. 22-bis

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 22-ter

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "alla data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011" e dopo le parole: "di competenza dell'assemblea ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier 1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."



LEGNINI

22-bis. 0.5

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento


Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis

(Tutela utenti bancari)

1. All'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2001, n. 10, che convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è aggiunto il seguente comma: "61-bis. Le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge".

PISCITELLI, FLERES

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is 'Piscitelli' and the second on the right is 'Fleres'.

23.0.1

Emendamento al ddl 3124

Dopo l'articolo 25-bis, inserire seguenti:

Articolo 25-ter

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi in attuazione dell'articolo 13 del Trattato di amicizia italo-libico siglato nel 2009, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 450 milioni di euro e per la durata di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni del presente decreto-legge.

articolo 25-quater

(beneficiari e modalità attuative)

1. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per gli affari esteri, da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge di conversione, sono definiti i soggetti beneficiari degli indennizzi titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia a favore di ditte private, enti ed istituzioni governative libiche dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la costituzione di un comitato paritetico con il compito di valutare le domande di indennizzo e accertare e quantificare i crediti vantati dalle autorità libiche,

art. 25-quinquies

(Copertura finanziaria)


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui all'articolo 25-ter. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. La predetta garanzia

25-bis. o. 1

1/2

dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della medesima legge.

BARBOLINI




25-bis. o. 1

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 26

Sopprimerlo.

Belisario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Belisario', written in a cursive style.

26.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre
2012"

FLERES

Fleres

26.2

CONTRA,

All'articolo 26 **V**opprimere il secondo periodo.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

26.3

EMENDAMENTO

AS 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 26

Dopo il c. 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima."

Sen. Boschetto

Boschetto



26.4

A.S. 3124

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

*"Art. 26-bis.
(Proroga delle disposizioni in favore di Svimez).*

1. 1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51, della legge n. 144 del 1999, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


MERCATALI

26.0.1


A.S. 3124
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis
*(Differimento del termine di applicazione delle incompatibilità parlamentari
previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)*

1. Il termine di applicazione delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differito all'inizio della prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di garantire il principio del necessario parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità parlamentari, enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, la cifra «5.000» è sostituita dalla seguente: «20.000».

Sen. Galioto



26.0.2

A.S. 3124
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:


"Art. 26-bis

*(Differimento del termine di applicazione delle incompatibilità parlamentari
previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)*

1. Al comma 3, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, dopo il primo periodo inserire il seguente:

" In via transitoria, l'incompatibilità tra la carica di sindaco e di parlamentare non si applica a coloro che sono parlamentari in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rieletti nella legislatura successiva fino al termine della consiliatura".

Sen. Galioto



26.0.3

Emendamenti

ARTICOLO 26


Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis

(Differimento del termine di applicazione delle incompatibilità parlamentari previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Il termine di applicazione delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differito all'inizio della prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di garantire il principio del necessario parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità parlamentari, enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, la cifra «5.000» è sostituita dalla seguente: «20.000».

Sen.Saltamartini



26.0.4

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 27 sopprimere il comma 1.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

27.1

EMENDAMENTO ART. 27

Dopo il comma 1 inserire il seguente,

1.bis A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso, e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'art. 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il "consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", il "consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e il "consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

RELAZIONE


L'emendamento tende a rivalorizzare le specificità dei tre Consorzi di regolazione dei grandi laghi prealpini (Maggiore, Como e Iseo) che andrebbero altrimenti disperse nell'ambito del Consorzio unico nato dall'impropria fusione, prevista dall'art. 21, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, di tre enti pubblici aventi forma di consorzi obbligatori unicamente fra soggetti privati, e, come tali, da sempre collocati al di fuori dell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle

27.2

1/2

Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

BUTTI



ZANON
Lombardi



77.2

2/2

ARTICOLO 27

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno 2012, 10 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.”

BUTTI



ZANETTA



27.3

A.S. 3124

Art. 27

Emendamento

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

Incostante

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2013, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.

27.4

A.S. 3124

Art. 27

Emendamento

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».

Bastico

BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO

Si richiede la possibilità di consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità 2012.

27.5

EMENDAMENTO
ART. 27

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"1- bis. All'articolo 49, primo comma, numero 7 bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modificazioni, le parole "29,75" e le parole "30,34" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta".."

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

SARO
BUTTI
LENNA
PEGORER
PERTOLDI
BLAZINA



27.6

EMENDAMENTO


ART.27

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Al sesto comma dell' articolo 2 ter della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole << nei limiti di 20 milioni di euro>> sono sostituite da << nei limiti di 60 milioni di euro>>".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


BUTTI Alessio




SARO




RUSCONI Antonio




CARUSO Antonino




TOMASSINI



ZANETTA



ROSSI Paolo




27.7

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 27

All'art. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015".

SEN. BOSCATTO

Boscatto



27.8

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Comma 2.bis: All'articolo 2, comma 12 bis del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012".

Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102."

<i>Calderoli</i>	Sen. Calderoli
<i>Bodega</i>	Sen. Bodega
<i>Garavaglia</i>	Sen. Garavaglia
<i>Vaccari</i>	Sen. Vaccari
<i>Valli</i>	Sen. Armando Valli

RIFI

27.9


Emendamenti

ARTICOLO 27

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*sexies* è aggiunto il seguente: 5-*septies*. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti, soggetti al patto di stabilità interno, con proprio decreto volto a stabilire le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, può autorizzare le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità.

Sen. Filippo Saltamartini



27. 10

Emendamenti

ARTICOLO 27

All'art. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis

Proroga limite indebitamento

Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015".>>

Sen.Saltamartini



27.11


Emendamento A.S. 3124

Art. 27

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di far fronte efficacemente alle calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e tenuto conto della grave crisi finanziaria in atto, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono prorogate al 31 dicembre 2012. Conseguentemente sono abrogati i commi *5-quater*, *5-quinquies* e *5-sexies* della Legge 24 febbraio 1992.

Mascitelli, Pardi



27.12

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti parole: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

27.13

A.S. 3124

Emendamento

Art. 27

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente

"Art. 27-bis

1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, all'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 140, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre";
- b) al comma 142, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".



LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

27.0.1

EmendamentoArticolo 27

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

"Articolo 27-bis (Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno e tempestività dei pagamenti alle imprese)

1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno."

Sen. Valter Zanetta

Motivazione

La regionalizzazione del Patto di stabilità interno è uno dei principali strumenti a disposizione degli enti locali per limitare i ritardati pagamenti e favorire la tempestività dei pagamenti alle imprese.

Nel 2011, la regionalizzazione del Patto di stabilità interno ha consentito di liberare 1,2 miliardi di euro di pagamenti alle imprese senza maggiori costi per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.

Per il triennio 2012-2014, le scadenze fissate dalla Legge di stabilità per il 2011 per gli interventi di regionalizzazione rischiano di limitare molto i benefici di questo strumento.

Per il triennio, si propone pertanto di reintrodurre le stesse scadenze applicate nel 2011.

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

27.0.2

Emendamento A.S. 3124

Sopprimere l'articolo 28.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

28.1


Emendamento

AS.3124

ART. 28

Sopprimere l'articolo

MASCITELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mascitelli", written in a cursive style.

28.2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 28

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29 comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2013"
- b) dopo le parole "*decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223*"
inserire le seguenti parole "*con esclusione delle disposizioni del Capo secondo*",

conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo:

*(Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle
provvidenze sull'editoria)*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui
stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone

Fleres

28.3

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente

"Art. 28-bis
(Proroga del sostegno all'editoria)

1. E' prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

VITA
BUTTI
ADAMO
ANDRIA
ARMATO
BAIO
BASTICO
BLAZINA
CERUTI
CHITI
DE LUCA
DE SENA
DELLA SETA
DI GIOVAN PAOLO
FERRANTE
FRANCO VITTORIA
GARAVAGLIA MARIAPIA
MARCUCCI
MERCATALI
MONGIELLO
MORRI
PASSONI
PROCACCI
RANDAZZO
RUSCONI
SERAFINI ANNA
SOLIANI

Wto

28.0.1

%

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

TOMASELLI
VIMERCATI

28.0.1

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente

"Art. 28-bis
(Proroga del sostegno all'editoria)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

VITA
BUTTI
ADAMO
ANDRIA
ARMATO
BAIO
BASTICO
BLAZINA
CERUTI
CHITI
DE LUCA
DE SENA
DELLA SETA
DI GIOVAN PAOLO
FERRANTE
FRANCO VITTORIA
GARAVAGLIA MARIAPIA
MARCUCCI
MERCATALI
MONGIELLO
MORRI
PASSONI



SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

PROCACCI
RANDAZZO
RUSCONI
SERAFINI ANNA
SOLIANI
TOMASELLI
VIMERCATI

28.0.2

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente

"Art. 28-bis
(Proroga del sostegno all'editoria)

1. E' prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.
3. All'onere derivante dai comma 1 e 2, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

VITA
BUTTI
PARDI
ADAMO
ANDRIA
ARMATO
BAIO
BASTICO
BLAZINA
CERUTI
CHITI
DE LUCA
DE SENA
DELLA SETA
DI GIOVAN PAOLO
FERRANTE
FRANCO VITTORIA
GARAVAGLIA MARIAPIA
MARCUCCI
MERCATALI
MONGIELLO
MORRI
PASSONI



SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

PROCACCI
RANDAZZO
RUSCONI
SERAFINI ANNA
SOLIANI
TOMASELLI
VIMERCATI

28.0.3

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente

"Art. 28-bis
(Proroga del sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale)

1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

VITA
BUTTI
PARDI
ADAMO
ANDRIA
ARMATO
BAIO
BASTICO
BLAZINA
CERUTI
CHITI
DE LUCA
DE SENA
DELLA SETA
DI GIOVAN PAOLO
FERRANTE
FRANCO VITTORIA
GARAVAGLIA MARIAPIA
MARCUCCI
MERCATALI
MONGIELLO
MORRI
PASSONI
PROCACCI
RANDAZZO
RUSCONI

ht



SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

SERAFINI ANNA
SOLIANI
TOMASELLI
VIMERCATI

28.0.4

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:

28-ter

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, di cui 50 milioni annui per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VITA, BUTTI, VIMERCATI, PARDI, MARINO Mauro Maria

Vita

28.05

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:

28-ter

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MERCATALI

Mercatali

28.0.6

AS 3124


EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 28-bis., inserire il seguente:

"28-ter.

3. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

SEN. GALIOTO



28.0.7

DDL 3124

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:

<<28-ter

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

Thaler, Pinzger



28.0.8

EMENDAMENTO AS 3124

Dopo l'articolo 28bis, inserire il seguente:

28ter

3. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

28.0.9

A.S. 3124

EMENDAMENTO

ART.28

Dopo l'articolo 28bis, inserire il seguente:

"Art. 28-ter

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, di cui 50 milioni annui per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

VITA

BUTTI

VIMERCATI

PARDI

28.0.12

EMENDAMENTO
ART. 28-bis

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 28- ter. (Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 29 febbraio 2012, limitatamente alle violazioni dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, derivanti da affissioni all'interno delle superfici destinate alla propaganda elettorale, ma fuori dalla superficie assegnata a liste o candidati.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i termini indicati nel secondo e nel quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono prorogati al 30 settembre 2012 e al 31 maggio 2012.>>

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota capitaria per iscritto alle liste elettorali dovuto per spese elettorali dei partiti politici.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

MANTOVANI

SERAFINI

LATRONICO

[Handwritten signatures of Mantovani, Serafini, and Latronico]

28.0.11



A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione

Art. 28- bis

Dopo l'articolo 28- bis, inserire il seguente articolo:

"28-ter

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni , modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Sen. Peterlini 

Sen. Galioto 

28.0.17

A.S. 2942

Emendamento

Articolo 28

Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 28-ter.

(Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole "per il triennio 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti "per il quinquennio 2010-2014".

SANNA, CABRAS, SCANU

Sanna

28.0.13

A.S. 3124
Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28-bis e` inserito il seguente:

«Art. 28-ter. – (Proroga di disposizioni regolamentari in materia di misure di sostegno previste dalla legge 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Interpretazione autentica di disposizioni vigenti).

1. L'art. 2, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, in attuazione dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'art. 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, vanno interpretati nel senso che la c.d. regolarità contributiva deve sussistere all'atto dell'erogazione dei contributi e non al momento precedente della presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie.

2. La presente disposizione si applica a tutte le procedure espletate a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e fino all'emanazione di un nuovo regolamento.

MONGIELLO, MORRA, VITA, CARLONI, BARBOLINI, GARRAFFA, TOMASELLI,
BUBBICO, CARLONI

Mongiello

28.0.14

emendamento

Dopo l'articolo 28 bis inserire il seguente:

Art. 28-ter.

(Disposizioni in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico).

1. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato a decorrere dall'anno 2012 di euro 250.000.
2. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato a decorrere dall'anno 2012 di euro 200.000.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

28.0.15

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, al comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: 1° gennaio 2012 con le seguenti: 1° gennaio 2013.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.1


Emendamento AS.3124

Art.29

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. All'articolo 10, comma 13-*quinqies*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

MASCITELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mascitelli', written in a cursive style.

29.2

EMENDAMENTO

ART. 29

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<< 6.1 Al comma 1011 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dall'art. 36-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: “ 30 giugno 2008” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
- b) nel secondo periodo dopo la parola “facoltà” sono aggiunte le seguenti parole: “anche successivamente al 30 giugno 2012” e dopo la parola “attualizzando” sono aggiunte le seguenti: “al tasso di interesse legale vigente”. >>

Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

SEN. FIRRARELLO



29.3

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 29, dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

"6-quater. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI, VIESPOLI, FLERES

Menardi Viespoli Fleres

29.4

A.S. 3124

Emendamento

Art.29

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente:

"6-quater. All'art. 8, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi" sono sostituite dalle seguenti : "una somma da erogare direttamente sul conto corrente del beneficiario, finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi".

De Luca
DE LUCA

29.5

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Al comma 8, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012".

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i fabbricati rurali per i quali è previsto il procedimento di variazione della categoria catastale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stabilita per l'anno 2012 la sospensione del pagamento dell'imposta municipale propria, al fine di consentire il completamento del medesimo procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."



BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

29. 6

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Al comma 8, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012".

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120». Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Bertuzzi

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

29.7

A.S. 3124

ART. 29.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 agosto 2012
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120».

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo 

SANCIU Fedele 

PICCIONI Lorenzo 

COMPAGNA Luigi 

DI STEFANO Fabrizio 

MAZZARACCHIO Salvatore 

NESPOLI Vincenzo 

SANTINI Giacomo 

ZANOLETTI Tommaso 

29.8

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 29

Al comma 8, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti:

"il termine di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fesson, Sen. Santini

Pinzger

Thaler

Peterlini

Fesson

Santini

29.9

DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.29


Al comma 8, sostituire le parole: "il 30 giugno 2012" con le seguenti: " il 31 dicembre 2012"

Conseguentemente,

dopo il comma 8, inserire il seguente:

<<8.1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012">>

Thaler, Pinzger,



29. 10

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Al comma 8, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012".

Bertuzzi

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

29. 11

DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.29

Al comma 8, sostituire le parole: "il 30 giugno 2012" con le seguenti: " il 31 dicembre 2012"

Thaler, Pinzger,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler, Pinzger', written in a cursive style.

29. 12

Emendamenti


Articolo 29

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120».

All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Sen. Filippo Saltamartini



29.13

DDL 3124

EMENDAMENTO


Art. 29

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo."

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n.183.

Thaler, Fosson, Pinzger



29.14

DDL 3124

EMENDAMENTO


Art. 29

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola come stalle, fienili, ecc.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n.183.

Thaler, Fosson, Pinzger



29.15

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento


All'articolo 29, dopo il comma 8-ter, inserire il seguente:

"8-quater. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
- b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2013» e «30 novembre 2013».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, CENTARO, FERRARA



29.16

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento



All'articolo 29, dopo il comma 8-ter, inserire il seguente:

"8-quater. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 25, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012»;

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, CENTARO, FERRARA



29. 17

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 29

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente comma:

"8-*quater*. All'articolo 13, comma 14-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger

Thaler

Peterlini

Fosson

Santini

29.18

A.S. 3124

Emendamento

Art.. 29

Dopo il comma 8-ter inserire il seguente:

" 8-quater. All'articolo 1, comma 10, della legge n. 560 del 1993, dopo le parole “alle rendite catastali” sono inserite le seguenti: “rivalutate applicando il moltiplicatore di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011”.


DE LUCA

29. 19

Emendamenti

ARTICOLO 29

TER
Al comma 8; aggiungere, in fine, il seguente 8 quater:

<<Disciplina dell'imposta municipale propria applicabile agli immobili di proprietà comunale

Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria" All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.>>

Sen. Saltamartini



29.20


Emendamento AS.3124

Articolo 29

Dopo il comma 8-ter inserire il seguente:

"8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13."

MASCITELLI, DI NARDO, PARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mascitelli", written in a cursive style.

29.21

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, comma 10, sostituire le parole " 31 Dicembre 2012" con le parole " 31 Marzo 2012".

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.22

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 29, comma 11, sostituire le parole "sono prorogati di nove mesi" con le seguenti: "sono prorogati di tre mesi"

FLERES



29.23

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 29, comma 11-bis, sostituire le parole " sono prorogati di nove mesi" con le seguenti: "
sono prorogati di tre mesi"

FLERES



29.24

Dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

“11-ter. Nelle more dalla piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli organi di revisione economico finanziaria in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto proseguono la propria attività nell'ente sino alla data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori dei conti degli enti locali. Sono comunque fatti salvi i rinnovi degli organi di revisione economico finanziaria adottati sulla base delle disposizioni vigenti in materia prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

MOTIVAZIONE

L'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – nel prevedere l'iscrizione dei revisori dei conti degli enti locali in un elenco – demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nello stesso, nel rispetto dei seguenti principi individuati dalla norma:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registrie popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

La disposizione tuttavia non individua una disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di revisione contabile degli enti locali, da valere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 alla data di piena attuazione delle nuove modalità di scelta che saranno individuate dal citato decreto del Ministro dell'Interno in via di emanazione.

L'emendamento tende, quindi, a riempire tale vuoto normativo disponendo la prosecuzione dell'attività degli organi di revisione in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino alla data di piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Interno di cui al richiamato art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, facendo comunque salvi i rinnovi degli organi di revisione adottati sulla base della normativa previgente.

 29.25

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 29

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente comma:

“11-ter. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi”.

Sen. Boscetto



Motivazione

Il “salva Italia” ha previsto all’articolo 23, commi 4 e 5, che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del Tuel. Il termine previsto per tale disposizione si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. E' evidente un problema di mancanza di allineamento temporale con le disposizioni che prevedono la costituzione di Unioni per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. In tal senso l'emendamento proposto è finalizzato a consentire la necessaria proroga di 12 mesi.


29.26

Emendamento
Articolo 29

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

"11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi".

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

Il "salva Italia" ha previsto all'articolo 23, commi 4 e 5, che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del Tuel. Il termine previsto per tale disposizione si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. E' evidente un problema di mancanza di allineamento temporale con le disposizioni che prevedono la costituzione di Unioni per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. In tal senso l'emendamento proposto è finalizzato a consentire la necessaria proroga di 12 mesi.

29.27

A.S. 3124

Art. 29

Emendamento

DOPO IL COMMA 11-BIS INSERIRE IL SEGUENTE :

«11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di nove mesi.».



ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO

Il "salva Italia" ha previsto all'articolo 23, commi 4 e 5, che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del Tuel.

Il termine previsto per tale disposizione si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. E' evidente un problema di mancanza di allineamento temporale con le disposizioni che prevedono la costituzione di Unioni per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. In tal senso l'emendamento proposto è finalizzato a consentire la necessaria proroga di 9 mesi.

29.28

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

"11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013»."

SILVANA AMATI



29. 29

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

"11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «per le Province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede alla nomina come commissario del Presidente della Provincia in carica alla data del 31 marzo 2012».

SILVANA AMATI



29.30


Emendamenti

Art.29

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».

Sen.Filippo Saltamartini



29. 31

A.S. 3124
Emendamento

29.

All'articolo 29 ^{Dopo il comma 12} aggiungere il seguente ~~comma~~:

"12-bis. A decorrere dal 1 marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da settembre a dicembre dell'anno precedente nonché al 31 agosto, 31 dicembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

TANCREDI
PICHETTO
MAZZARACCHIO

29. 32

A.S. 3124

Emendamento

*Dopo il comma 12,
All'articolo 29 aggiungere il seguente comma:*

12-*bis*. E' sospesa fino al 31 ottobre 2012 l'esecutività delle procedure esecutive dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi, delle imposte e tasse non versati nelle annualità precedenti all'esercizio finanziario in corso da parte delle imprese agricole. La sospensione opera anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni relative alle predette somme.

Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

AZZOLLINI

MAZZARACCHIO

TANCREDI

29.33

A.S. 3124


Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

“13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”.

SEN. GALIOTO



29.34

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2011» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 35


Emendamenti AS.3124

Articolo 29

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Al comma 86 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell' *articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*"

MASCITELLI



29. 36

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010 nel territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e non ancora corrisposti.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.37



Senato della Repubblica

AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 29

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: "*e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda*" con : "*e nel territorio della provincia di Matera*".

Sen. Cosimo Latronico



29.38

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Al comma 15, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "16 luglio 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012".

Conseguentemente, al medesimo comma:

- ovunque ricorrano, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012";*
- ovunque ricorrano, sostituire le parole "per l'anno 2011, con le seguenti: "per gli anni 2011 e 2012";*
- sopprimere l'ultimo periodo.*


PINOTTI

29.39

A.S. 3124

EMENDAMENTO

All'art. 29, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. I termini di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012 e sono estesi ai soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nelle regioni Toscana e Liguria. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.”


GIARETTA

29.40

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 15 bis, aggiungere il seguente:

15-ter. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.

15-quater. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 41


AS 3124 - EMENDAMENTO

Articolo 29

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

“15-ter. I termini di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.”

BUGNANO



29. 42

Emendamento
Articolo 29

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

"15-ter. I termini di cui all'articolo 3- *quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'*articolo 7- quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

Sen. Valter ZANETTA



Motivazione

Con il presente emendamento si prorogano al 31 dicembre 2012, i termini di cui all'articolo 3- *quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità.

29. 43



A.S. 3124

Emendamento

Articolo 29

Dopo il comma 15 -bis, aggiungere i seguenti commi:

15-ter: Nel limite massimo di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali. Gli eventuali versamenti contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n.3253, in duecentoottantotto rate mensili nel rispetto del limite di spesa predetto.

15-quater: All'onere di cui al comma 15-ter, pari a euro 28 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

15-quinquies: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 29.44

EMENDAMENTO AS 3124


Art. 29

Dopo il comma 15-bis aggiungere i seguenti:

15. ter. Al fine di contenere le spese il Commissario delegato, Presidente della regione Siciliana, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività post-sisma, è autorizzato a ridurre le spese derivanti dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, limitandole esclusivamente alla misura strettamente necessaria alla chiusura delle attività ancora in corso.

15 quater. I termini previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

15 quinquies. Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data dell'evento calamitoso, e resa inagibile dallo stesso, nel caso di necessaria delocalizzazione, può essere corrisposto un contributo, pari all'importo massimo stabilito dalla direttiva del Commissario delegato in data 11 giugno 2003, come modificata dalla direttiva del 20 dicembre 2005. Tale contributo dovrà essere erogato nei modi stabiliti con apposita direttiva del Commissario delegato entro e non oltre il termine di cui al comma 15 quater.

Pistorio


29. 45

A.S. 3124

Emendamento all'articolo 29

Dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente

"15-ter. All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "*decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,*" sono inserite le parole "*dall'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489,*" e le parole "*ai sensi dell'articolo*" sono sostituite dalle parole "*ai sensi degli articoli 391-bis e*".

GRILLO, GALLO, ZANETTA



29.46

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, al comma 16, dopo le parole: al 31 Dicembre 2012, aggiungere le seguenti: nei comuni capoluogo di Regione.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 47

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, al comma 16, dopo le parole: al 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti: nei Comuni con più di un milione di abitanti.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.48

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 29, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

"16-bis. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone Viespoli Fleres Castiglione

29.49

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative


Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2012. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

SEN. FOSSON
SEN. GALIOTO



29.50

A.S. 3124

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

Emendamento

Art. 29


Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Il terzo periodo, comma terzo, dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è seguito dal seguente: « In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse ».

16-ter. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: « In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

16-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter si applica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

Fosson
Galioto



29.51

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Sopprimere il comma 16-bis.

Conseguentemente,

alle minori entrate, pari a 46,3 milioni per l'anno 2012, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 6,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

BARBOLINI, LEGNINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO,
SERAFINI ANNA, STRADIOTTO



29.52

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Sopprimere il comma 16-bis.

Conseguentemente,

alle minori entrate, pari a 46,3 milioni per l'anno 2012, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 6,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

MERCATALI
(IL RELATORE)



29.53

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento


Art. 29

Al comma 16-bis la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'allinea, la parola "20.000" è sostituita dalla parola: "100.000" e le parole: "1 maggio 2011" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2011".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CENTARO, FLERES, FERRARA



29.54

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Art. 29

Al comma 16-bis la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'allinea, la parola "20.000" è sostituita dalla parola: "75.000" e le parole: "1 maggio 2011" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2011".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CENTARO, FLERES, FERRARA



29.55

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Art. 29

Al comma 16-bis la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'allinea, la parola "20.000" è sostituita dalla parola: "50.000" e le parole: "1 maggio 2011" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2011".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CENTARO, FLERES, FERRARA

29.56

Emendamento transazioni con carte di pagamento carburanti

Articolo 29

Sopprimere il comma 16-quater

L'emendamento ripristina il pagamento gratuito con carte di pagamento per acquisto di carburanti fino a 100 euro.

BALDASSARRI



29.57

A.S. 3124
EMENDAMENTO
Art. 29

Sopprimere il comma 16-quater.


MUSI

2.9.58

EmendamentoArticolo 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16- *undecies* . Al comma 2, dell'articolo 12, del D.Lgs. 13 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sostituire le parole: " il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," con le seguenti: "entro il 30 aprile 2012".

Sen. Valter ZANETTA

Motivazione

L'articolo 15, comma 6-ter, lettera c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato il D.Lgs. 16-3-1999 n. 79, articolo 12, comma 2, prevedendo che, entro il termine di 6 mesi dalla data in vigore del D.L. 78/2010, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avrebbe dovuto determinare, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, dell'articolo 12, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Ad oggi, tuttavia, nulla è stato adottato dal Ministero suddetto. Con il presente emendamento si intende, quindi, fissare un termine per l'adozione del provvedimento suddetto.

29.59

ART. 29.

IL GARA

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-undecies

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi".

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.60

Emendamento
Articolo 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

"16- *undecies* . Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innnevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località sono autorizzati a compensare le perdite di esercizio registrate in sede di bilancio nei cinque esercizi successivi assimilandole ad ammortamento di investimenti ed oneri finanziari. L'entità di tale compensazione contabile è riportata a bilancio secondo le forme di legge.

16- *duodecies*. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16- *bis* presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.

16- *terdecies*. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per l'utilizzo del meccanismo di recupero delle perdite accertate in cinque rate costanti negli esercizi immediatamente successivi. Al procedimento si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

16- *quaterdecies*. Il beneficio di cui al comma 16- *bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e per ciascuno dei quattro anni successivi. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 30 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Sen. Valter ZANETTA



Motivazione

Con il presente emendamento si intende sostenere e garantire la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche, prevedendo un'apposita compensazione.



79.61

EmendamentoArticolo 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

"16- *undecies*. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita, danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località, limitatamente all'anno 2012 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 446.

16- *duodecies*. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16- *bis* presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.

16- *terdecies*. La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per beneficiare dell'esenzione di imposta di cui al comma 16- *bis*.

16- *quaterdecies*. Il beneficio di cui al comma 16-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "

Sen. Valter ZANETTA

Motivazione

Con il presente emendamento si intende sostenere e garantire la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche, prevedendo un'apposita compensazione.

29.67

Emendamento garante del contribuente


DDL 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16-decies, è aggiunto il seguente:

16-undecies. Al legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 4, i commi 36 e 37 sono soppressi. All'onere derivante dall'applicazione del seguente comma, valutato a decorrere dal 2012 in 1.400.000 euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 16-bis del presente articolo.

L'emendamento è finalizzato a ripristinare la collegialità dell'organo garante del contribuente, con copertura degli oneri con le maggiori entrate derivanti dalla proroga del termine per la fruizione della chiusura delle liti fiscali pendenti.

BALDASSARRI



2.9.63

EMENDAMENTO

A.S. 3124

All'articolo 29, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

"All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, sostituire le parole "**4 dicembre 2011**" con le seguenti: "**31 dicembre 2011**"."

COSTA


29.64

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento


All'articolo 29, dopo il comma 16 - decies, introdurre il seguente:

Comma 16 undecies: all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

"15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di considerare il costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'art. 15-bis e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

Sen. Angelo Maria Cicolani



29.65

Emendamento

Articolo 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

16-undecies. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI - ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

TOMASSINI, SALTAMARTINI


29.66

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 29, dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:

"16-*undecies*. Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES

Poli Bortone Fleres

29.67

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 29, dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:

"16-*undecies*. All'articolo 263 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera c) sopprimere il periodo che va dalla parola "calcolato" fino alla fine.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

SAIA, MENARDI, FERRARA, FLERES

SAIA Menardi Ferrara Fleres

29.68

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

"16-undecies. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 8, dopo le parole "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "fermo restando, almeno fino al 31 dicembre 2012, l'esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà dei Comuni situati nel proprio territorio di competenza".

16-duodecies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-undecies, pari a 200 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI



29. 69

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative


Emendamento

Articolo 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente comma:

"16-undecies. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini



29.70

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

All'articolo 29, dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:

"16-*undecies*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

Poli Bortone

Castiglione

Fleres


29. 71

A.S. 3124

EMENDAMENTO

ART. 29

All'art. 29 dopo il comma 16-decies aggiungere il seguente comma :
16-undecies all'art. 16, comma 31, decreto legge 138, 13 agosto 2011, le parole: "anno 2013" sono
sostituite dalle seguenti parole: "anno 2014".






Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

24.72

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16 decies, aggiungere il seguente:

16-undecies. Le funzioni del Segretario comunale e provinciale possono essere parimenti svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

Sen. Calderoli 
Sen. Bodega 
Sen. Garavaglia 
Sen. Vaccari 

29.73

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è soppresso.

16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.76

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16 decies aggiungere il seguente:

16-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 75


EMENDAMENTO A.S.3124

All'articolo 29, dopo il comma 16 - decies, introdurre il seguente:

Comma 16 undecies: all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

"15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'art. 15-bis e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

GERMONTANI


29.76

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Bozza di proposta emendativa all'articolo 29

(Proroga termini solvibilità e copertura riserve tecniche con titoli obbligazionari)

All'articolo 29, dopo il comma 16 - decies, introdurre il seguente:

Comma 16 undecies: all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

"15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di considerare il costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'art. 15-bis e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

Relatore

[Handwritten signature]

29.77

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29 è infine aggiunto:

16.undecies Il primo periodo del comma 20, dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013.»

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.78

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29


Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. All'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda."

GHEDINI, VITALI



*CONGELAMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI ALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE PREVISTI
DAI RISPETTIVI REGIMI PREVIDENZIALI AL 31 DICEMBRE 2007*

29.79

A.S. 3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

"16-undecies. All'art. 5, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3 bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla sommatoria dei due assegni originari riferiti alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dall'origine dei due assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni . A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1033 Euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni."

3-ter "Il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio."

16-duodecies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-undecies, valutati in euro 7.200.000 per l'anno 2012, in euro 7.300.000 per l'anno 2013, in euro 7.500.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16-terdecies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 16-undecies e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

VITALI, GHEDINI



NORMA ASSISTENZIALE DI PARIFICAZIONE AI FAMILIARI DEI CADUTI: CORRESPONSIONE ASSEGNI VITALIZI AI FAMILIARI DEI GRAVI INVALIDI, QUELLI CON INABILITA' COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE AL 25%.

29.80

A.S.3124

Emendamento


Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

"16-undecies. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2013 anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, nonché agli enti gestori dell'ERP, già esenti dall'ICI, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

VITALI, GHEDINI



Proroga al 2013 dell'applicazione dell'imposta municipale propria sugli alloggi sociali - in proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati

29.81

A.S. 3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 gennaio 2007.

2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1 settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costitutesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1."

16-duodecies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-undecies, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2012 e in euro 530.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16-terdecies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 16-undecies e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione

in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

VITALI, GHEDINI

Vitali

Il comma 1 riguarda l'estensione della cosiddetta " clausola d'oro" (l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità) ai superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro; il comma 2 prevede l'applicazione della cosiddetta " clausola d'oro" in
VERSIONE SEMPLIFICATA PER TUTTI SUPERANDO LE DIFFICOLTA' IN PARTICOLARE PER L'INPS PER I LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI PER I QUALI POTENZIALMENTE SI DOVREBBERO REPERIRE I CIRCA 450 CONTRATTI COLLETTIVI, AZIENDALI E E EMENTI DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE (TUTTE COMPONENTI CHE DOVREBBERO ESSERE ATTRIBUITI IN APPLICAZIONE DELLA "CLAUSOLA ORO"

29.82

A.S. 3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale."

GHEDINI, VITALI



Ammontare della misura del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

29. 83

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-*undecies*. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue."

VITALI, GHEDINI

Vitali

Riguarda i casi degli invalidi di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice minorenni alla data dell'attentato terroristico con inabilità superiore o uguale al 80%

29. 87

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati in data posteriore all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi."

GHEDINI, VITALI



Riconoscimento del beneficio in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice anche ai soggetti subentrati nello stato anagrafico dell'invalido dopo l'attentato terroristico. E' esclusa la duplicazione dei benefici: il beneficio può essere attribuito una sola volta ed a una sola categoria di beneficiari.

29. 85

A.S. 3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano anche ai familiari di cui al comma 1 dell'art. 3, degli invalidi inclusi quelli ancora in vita, sui loro trattamenti diretti pensionistici e di fine rapporto o equipollenti. Ai fini degli incrementi per la rideterminazione di detti trattamenti per i dipendenti appartenenti al comparto privato che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre 2007, è fatta comunque salva la possibilità, in luogo della percentuale di incremento del 7,5% calcolata al momento del pensionamento, di conseguire la percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale relativa al passaggio, ancorché da posizione apicale, alla qualifica immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre all'atto del pensionamento."


VITALI, GHEDINI

Riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice anche ai familiari degli invalidi ancora in vita (coniuge e figli maggiorenni, in alternativa ai genitori), anche al fine di ovviare a contenziosi inevitabili, per consentire ai circa venti casi stimati, di poter fruire della possibilità del riconoscimento dell'art. 2 della legge 336/70.

29.86

A.S.3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. E' prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella percentuale del 35 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del Prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012."

VITALI, ANDRIA

Proroga del finanziamento al settore ippico con quota parte delle entrate derivanti dai giochi e le scommesse pubbliche

Vitali

29. 87

EMENDAMENTO ALL'AS 3124

ART. 29

All'articolo 29, dopo il comma 16-decies inserire il seguente:

“16-undecies . A decorrere dal 1° gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

Sen. Calderoli *calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*
Sen. Rizzi *Rizzi*

29.88

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

“16-undecies. Al fine di salvaguardare le forme di azionariato diffuso a sostegno della finanza solidale e delle sue azioni sociali a scopi non lucrativi o speculativi, per i piccoli azionisti e soci sostenitori che detengono controvalori di azioni fino e non superiori a 1000 euro, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospesa fino al 31 dicembre 2012.

16-duodecies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-undecies, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI



29. 89

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 16-decies aggiungere il seguente:

"16-undecies. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"."

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI



29.90

A.S. 3124
Emendamento
Art. 29

Dopo il comma 16-decies aggiungere il seguente:

"16-undecies. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011 ed agli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno"."

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI



29.91

EMENDAMENTO ALL'AS 3124

ART. 29

All'articolo 29, dopo il comma 16-decies inserire il seguente:

“16-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*
Sen. Rizzi *Rizzi*

29.92

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».

16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-*bis*, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 93

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

16-undecies. All'articolo 16, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 96

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-undecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2011. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «2011», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2012» e la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2012». Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

Sen. Calderoli *calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.95

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-undecies. Il termine per l'applicazione di quanto previsto in materia di revisione delle funzioni delle Province e contenuto nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito alla data di entrata in vigore della Legge di revisione costituzionale recante la soppressione delle Province.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.96

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-undecies. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.97

Emendamento A.S. 3124





All'articolo 29, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-undecies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.

b) al comma 34, la lettera c) è abolita.

Sen. Calderoli 
Sen. Bodega 
Sen. Garavaglia 
Sen. Vaccari 

29.98

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-undecies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4 dello stesso decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 6,5 per cento.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29.99

A.S.3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. All'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

"5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal recente sisma sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni e non potrà pertanto essere esercitata prima di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5-ter. I termini di cui al commi 2 alinea e 5, del presente articolo si calcolano relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de L'Aquila e di Chieti, a decorrere dalla data indicata dal comma 5-bis per l'esercizio della delega;"

LEGNINI



Proroga per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de L'Aquila e di Chieti

29.100

A.S. 3124

Emendamento

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

"15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'art. 15-bis e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.»".

MERCATALI



(Proroga termini solvibilità e copertura riserve tecniche con titoli obbligazionari)

La *ratio* dell'emendamento è di prorogare per le imprese assicurative, di cui ai citati commi del codice delle assicurazioni private, anche per l'esercizio di bilancio del 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di non contabilizzare le minusvalenze sui titoli governativi nel calcolo dei loro *ratios* patrimoniali di vigilanza, a condizione che alla luce dell'evoluzione del portafoglio assicurativo la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza e che si tenga conto di eventuali perdite di carattere durevole.

Tale disposizione ha la finalità di accrescere la solvibilità individuale e di gruppo delle compagnie assicurative, nonché gli attivi a copertura della riserve tecniche, in modo da attenuare l'effetto pro-ciclico delle regole di vigilanza e permettere di evitare che – per neutralizzare l'anomala volatilità dei prezzi dei titoli di stato che si osserva nel mercato azionario – le compagnie si trovino costrette e ridurre gli investimenti in questi strumenti finanziari.

Il regolamento che definisce le modalità di attuazione delle predette disposizioni è demandato all'ISVAP che ne definisce i principi generali e l'entità degli scostamenti da considerare rilevanti.

29. b1

1/2

Si fa inoltre presente che le misure anticrisi in essere per il settore assicurativo italiano hanno natura straordinaria e sono scadute il 31 dicembre 2011, mentre in Francia e Germania sono state introdotte norme di natura strutturale, questo rischia di determinare uno svantaggio competitivo per le imprese italiane se non si provvederà a rendere tali norme strutturali anche nel nostro Paese o quanto meno di lungo periodo.

In aggiunta, misure simili a quelle contenute nel presente emendamento per il settore bancario sono state richieste dall'Italia all'Europa, e in particolare all'EBA, e a maggior ragione dovrebbero essere concesse al settore dal governo italiano a livello nazionale.

29. 101

EMENDAMENTO A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere il seguente comma:

16-undecies All'articolo 13, comma 12, del Decreto Legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto:

"Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta di cui al comma 1 viene effettuato entro il 31 Luglio 2012".

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 102

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 103

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. il primo periodo del comma 20, dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013."

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 104


Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, dopo il comma 16 - decies, introdurre il seguente:

Comma 16 undecies: all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

"15-bis. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'art. 15-bis e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

 Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

29. 105

Emendamenti AS.3124


Art.29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

"16-undecies. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: " successivamente al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente al 31 dicembre 2006".

16-duodecies. All'onere di cui al comma 16-undecies, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MASCITELLI



29. 106

Art. 29

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

16-undecies. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI - ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Mura *Mura*
Sen. Vallardi *Vallardi*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29 . 107

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, , aggiungere infine il seguente comma:

16-undecies. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. 108

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il termine per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 1° gennaio 2013.

Sen. Calderoli *calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *vaccari*

29. 109

All'articolo 29, in fine, è aggiunto il seguente comma:

“16-undecies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.”.

Sen. Aironi


29. 110

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. All'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29. III

emendamento

Dopo l'art. 29 aggiungere

Art. 29 bis

Proroghe di termini in materia finanziaria.

1. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni della regione confinanti con regioni a statuto speciale e province autonome in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme."

2. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies* 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con la Repubblica di San Marino è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni di cui alla legge 3 agosto 2009 n. 117 in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme."

Sen. Calderoli *calderoli*
 Sen. Bodega *Bodega*
 Sen. Garavaglia *Garavaglia*
 Sen. Vaccari *Vaccari*

29.0.1

EMENDAMENTO

ART. 29

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

<<ART. 29 - bis. *(Differimento dell'obbligo di pagamento con strumenti telematici, bancari o postali delle pensioni)*

1. Al fine di permettere ai percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali, di prendere dimestichezza con gli strumenti di pagamento indicati nella lettera c) del comma 4-ter dell'*articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* l'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei conti correnti bancari e postali o degli altri strumenti di pagamento elettronici decorre dal 1° gennaio 2013.
2. Al comma 4-ter dell'*articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: *“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”* sono inserite le seguenti: *“fatta salva la scadenza del primo gennaio 2013 per i percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore a tre volte la pensione minima,”*;
 - b) alla lettera b) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: *“Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro fatti salvi quelli dei percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali limitatamente ad un importo non superiore al triplo dell'importo della pensione minima.”*;
 - c) alla lettera c) le parole *“la pensione”* sono soppresse.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli enti previdenziali ed assistenziali erogatori di pensioni, vitalizi o altri emolumenti si attivano per informare ed assistere i soggetti percettori con strumenti adeguatamente predisposti rispetto alle esigenze specifiche determinate dalle condizioni personali nonché per favorire la scelta tra i vari strumenti di pagamento elettronico che saranno

attivati alla scadenza dello specifico termine previsto dal comma 1.

4. I conti correnti bancari o postali, aperti per la riscossione degli emolumenti di cui al comma 1, sono gratuiti e senza spese.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
6. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.>>

SPADONI URBANI

MAURIZIO GASPARRI

QUAGLIARIELLO

SALTAMARTINI

PASTORE

Spadoni
Gasparri
Quagliarillo
Saltamartini
Pastore



29.0.2

Emendamenti AS.3124

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga della detassazione degli investimenti)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, il cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 600 mila euro";

b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".


c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2010.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MASCITELLI



29.0.3

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 29

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis

Oneri di urbanizzazione

1. All' *articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

Sen. Boschetto
Boschetto



MOTIVAZIONE

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2013, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.

29.0.4



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 29 - bis

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;

Sen. Cosimo Latronico



29 + bis. 1



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 29 - bis

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: *"che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti di terzi. Al fine di garantire il risanamento dell'EIPLI resta ferma la destinazione delle risorse già impegnate dal 2009 sul bilancio del MIPAF cap. 7451, ferma restando la loro subordinazione alla approvazione del Piano Industriale e di rientro.*

Sen. Cosimo Latronico




29.bis.2

AS 3124

Emendamento

All'articolo 29 -bis dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) le parole 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

PICCHETTO FRATIN




29.bis.3

**DOPO L'ARTICOLO 29-bis A.S. 3124
AGGIUNGERE IL SEGUENTE!**

Art. 29-ter
(Dirigenti AGEA)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità. Al relativo onere, pari ad euro 530.000, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Relatore 

29bis.o.1

DOPO L'ARTICULO 29-BIS ^{A.S. 3124} AGGIUNGERE IL SEGUENTE :

Art. 29-~~quater~~ **TER**
(Proroga Commissario ex lege n. 33 del 2009).

1. Il termine di cui all'articolo 8-*quinqies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Relatore *Lilla*

29bis. o. 2

EMENDAMENTO
ART.29

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art.29-ter (Modifiche alla legge 17 agosto 1942, n. 1150)

La legge urbanistica statale del 17 agosto 1942, n° 1150 viene modificata e integrata con l'inserimento, dopo il titolo III, del seguente

TITOLO III BIS

Assetto e gestione del territorio

Perequazione fra pubblico e privato

art. 40 bis

1.

Ogni comune nel dotarsi di uno strumento urbanistico generale prevede per ciascuno dei comparti di espansione residenziale C come definite dal decreto legge 2 aprile 1968, n° 1444 la volumetria da destinare ai possessori di tali aree e l'obbligo di cedere al Comune nell'ambito di quel comparto un'area adatta, per dimensione e localizzazione, ad ospitare volumi di proprietà comunale in misura pari ad un terzo di quelli destinati ai privati oltre che le aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/68 riferiti a tutti i volumi edificabili e quindi sia a quelli destinati alla proprietà privata che a quelli destinati alla proprietà pubblica.

2

La utilizzazione edilizia di ciascuna delle zone C avviene con la redazione da parte del Comune del relativo piano particolareggiato di comparto. Ognuno di essi dovrà prevedere per i volumi di proprietà comunale un'area di sedime che consenta la loro edificazione con un indice di fabbricabilità fondiario pari o inferiore a quello mediamente adottato per i volumi di proprietà privata.

L'intera superficie edificabile destinata ai proprietari delle aree del comparto e la relativa potenzialità edificatoria divengono proprietà indivisa fra di essi spettando a ciascuno di loro una quota millesimale percentualmente rapportata alla superficie di cui questi è proprietario nell'ambito del comparto.

Approvato il piano particolareggiato il sindaco notifica a ciascuno dei proprietari l'invito a manifestare entro il termine massimo di novanta giorni la propria disponibilità a costituire un consorzio d'area con gli altri proprietari. Finalità del consorzio, cui il Comune non partecipa, sono la elaborazione di uno statuto atto ad individuare le regole con le quali localizzare nell'area i volumi spettati a ciascuno dei proprietari e il testo di una convenzione da stipulare con il Comune relativamente alla realizzazione e gestione nel tempo delle opere di urbanizzazione.

3

Trascorsi i novanta giorni di cui nel comma precedente il sindaco invita a costituire il consorzio d'area i proprietari dichiaratisi disponibili a farlo. Il consorzio si costituisce validamente con la partecipazione di proprietari che complessivamente dispongano almeno del 40% dell'intera area del comparto e pertanto, tenuto conto della quota di volumi spettante al Comune, del 30% dei volumi complessivamente edificabili.

I proprietari che non dovessero aderire vengono espropriati dal Comune e indennizzati da questo nella misura prevista dalle norme vigenti in materia. I volumi così acquisiti vengono dal Comune gestiti con le stesse modalità adottate per quelli spettatigli ai sensi del precedente comma 1.

4

Nel caso in cui il consorzio d'area non dovesse essere costituito entro i termini temporali dal sindaco indicati il Comune stabilisce le regole con cui assegnare i lotti edificatori rendendole oggetto di una delibera del Consiglio Comunale e quindi, applicate le stesse al piano particolareggiato, comunica le risultanze ai proprietari. Procede poi alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

5

I piani particolareggiati di comparto prevedono che i volumi spettanti al Comune di cui nel precedente comma 1 siano edificabili in lotti autonomi, e pertanto con permessi di costruire anch'essi autonomi, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso dovessero essere stati stipulati dal Comune con altri soggetti interessati.

Art. 40 ter

1

Ciascun comune, sino al momento in cui dovesse approvare un nuovo strumento urbanistico generale, e comunque per non più di sei anni, può disporre di volumi di uso privato destinati a residenza o attività commerciali e/o amministrative nella misura di 1,00 mc per ciascun abitante per il primo anno di applicazione della presente norma e nella misura di 0,5 mc per ciascun abitante per ciascuno dei cinque anni successivi. Il primo anno di applicazione di questa norma è quello della entrata in vigore di questo Titolo III bis se ciò avviene entro il 30 giugno. Se ciò avviene nei mesi da luglio a dicembre il primo anno virtuale si conclude il 31 dicembre dell'anno successivo.

Questi volumi devono essere localizzati in aree nell'ambito delle quali sia possibile realizzare standard urbanistici nella misura minima prevista dal DM n° 1444 del 2 aprile 1968.

Detti volumi possono essere dai Comuni utilizzati per edilizia abitativa sociale o essere alienati e utilizzati dagli acquirenti per edilizia residenziale da libero mercato.

2

Il numero degli abitanti di riferimento per la quantificazione dei volumi di cui al precedente comma 1 è quello risultante, anno per anno, dall'ultimo censimento ISTAT di cui dovessero essere stati ufficializzati i dati, arrotondandoli per difetto alle migliaia, con un minimo assoluto di 3.000 metri cubi per ciascun Comune.

3

La localizzazione sul territorio dei volumi a ciascun Comune spettanti dovrà essere definita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento di cui nel precedente comma 1. Ove ciò non dovesse avvenire o dovesse avvenire solo parzialmente i volumi non localizzati non potranno essere utilizzati negli anni seguenti e quindi la loro acquisizione da parte del Comune si intende caducata. La loro destinazione ad edilizia sociale o alla alienazione dovrà essere definita entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Anche l'inosservanza di questo ulteriore termine comporterà la caducazione del diritto del Comune ad avvalersi dei suddetti volumi.

4

I volumi di proprietà pubblica ed uso privato di cui nel precedente comma 1 possono essere dal Comune localizzati in aree facenti parte del demanio comunale purché non si tratti di aree a standard urbanistico ai sensi del decreto legge 2 aprile 1968, n° 1444.

Tali volumi possono inoltre essere inseriti come volumi aggiuntivi nell'ambito di aree di espansione residenziale C, nella misura massima del 25% di quelli previsti ai sensi dello strumento urbanistico generale vigente, purché tali aree non siano state ancora oggetto di piano di assetto urbanistico approvato e a condizione che l'indice di fabbricabilità territoriale in quell'area previsto dal piano regolatore non sia superiore a 2,4 mc/mq. Le decisioni localizzative sono notificate ai proprietari delle aree di ciascun comparto interessato con l'affissione delle stesse per trenta giorni nell'albo pretorio e con la loro pubblicazione su due dei quotidiani maggiormente diffusi nel comune. Per le aree che dovessero ospitare tali volumi di proprietà comunale devono essere applicate le norme previste dall'art. 40 bis.

5

I volumi di proprietà comunale possono essere inseriti anche nell'ambito di aree di espansione per cui sia stato già approvato il piano particolareggiato purché vi sia l'accordo con i proprietari di almeno il 75% delle aree, il piano risulti ancora modificabile in modo urbanisticamente soddisfacente, l'inserimento di questi volumi aggiuntivi risulti compatibile con le opere di urbanizzazione eventualmente già eseguite. Il Comune certifica il verificarsi di queste condizioni. Il Comune cede ai proprietari delle aree di un comparto nell'ambito del quale venga raggiunto un simile accordo il 20% dei propri volumi in quel comparto così ospitati. Questa premialità viene suddivisa fra i proprietari delle aree in misura proporzionale alle aree da ciascuno di essi possedute.

6

I privati e i soggetti giuridici che dovessero acquistare in tutto o in parte i volumi al Comune spettanti possono aderire al consorzio dei proprietari del relativo comparto d'area con una quota millesimale proporzionale ai volumi posseduti. In proporzione ad essa tali soggetti partecipano alle spese di funzionamento del consorzio ed alle decisioni relative alla assegnazione dei lotti edificabili dal piano di comparto previsti. I volumi spettanti al Comune e da esso non alienati dovranno essere localizzati e tipologicamente caratterizzati rispettando le indicazioni dello stesso e risultare edificabili con permessi di costruire autonomi fatti salvi i casi in cui il comune dovesse aver stipulato accordi con altri soggetti.

6

Gli acquirenti di volumi di proprietà pubblica di cui in questo Titolo III corrispondono, al momento della edificazione degli stessi, gli oneri di urbanizzazione previsti per i volumi di simile tipologia e localizzazione. Nel caso in cui sia lo stesso Comune a edificare, il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione ad essi riferibili viene accreditato alla posta di bilancio comunale relativa a tali oneri.

7

Qualora ai sensi del piano urbanistico generale o di successiva decisione del Consiglio Comunale sia previsto che una quota dei volumi residenziali realizzabili in una determinata area di espansione residenziale vada destinata all'edilizia pubblica, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n° 167 e successive modificazioni, anche i volumi aggiuntivi di spettanza comunale inseriti nella stessa area devono essere assoggettati alla stessa prescrizione.

Art. 40 quater

1

I volumi di spettanza comunale di cui nei precedenti articoli 40 bis e 40 ter possono essere dai Comuni ceduti, a costo zero e con l'esenzione parziale o totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, al fine di consentire la realizzazione di piani casa per alloggi a basso costo da cedere in proprietà a categorie di cittadini a basso reddito. Possono in alternativa dai Comuni essere alienati, in parte o nella loro totalità, come potenzialità edificatorie o essere edificati e posti in vendita.

Come potenzialità edificatorie sono alienati successivamente alla loro localizzazione sul territorio, effettuata ai sensi del precedente art. 40 ter, e con gare di evidenza pubblica cui possono partecipare i singoli cittadini e gli altri soggetti giuridici che ne hanno facoltà. I volumi edificati direttamente da un Comune e da esso posti in vendita devono essere oggetto di una pubblica gara in cui il prezzo a base d'asta sia pari al costo di costruzione maggiorato del 20%. Nel caso in cui tale gara vada deserta la base d'asta può essere ridotta sino a corrispondere al costo di costruzione. Nel caso in cui anche con la massima riduzione ammessa per la base d'asta essi restassero invenduti essi dovranno essere oggetto di una decisione del Consiglio comunale che ne preveda la messa a reddito o la utilizzazione per fini sociali. Trascorsi dieci anni dal rilascio dei relativi certificati di abitabilità o di attestazioni equivalenti questi volumi potranno essere posti in vendita con una base d'asta liberamente definita da una delibera del Consiglio Comunale.

2

I corrispettivi delle alienazioni di diritti edificatori o di volumi costruiti, al netto dei costi di costruzione di questi ultimi, sono trattenuti dal Comune nella misura del 50% e trasmessi per il 25% alla Regione cui il Comune appartiene e per il restante 25% allo Stato. Le somme così introitate devono essere da Comune, Regioni e Stato iscritte nel relativo bilancio con poste espressamente dedicate alla realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali ovvero finalizzate alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio. I corrispettivi delle alienazioni devono essere computati al 31 dicembre di ciascun anno e quanto spettante a Regioni e Stato deve essere da ciascun Comune trasmesso a tali amministrazioni in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3

I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno contestualmente alla localizzazione dei volumi di loro spettanza ai sensi del comma 1 dell'art. 40 ter dovranno anche decidere in quale misura essi debbano essere utilizzati per edilizia sociale o per altre funzioni di interesse pubblico e in quale altra misura debbano essere alienati. Il valore di queste potenziali alienazioni viene stimato in funzione dei valori di mercato facendo riferimento alla loro localizzazione sul territorio. Il 50% del valore così ottenuto, e quindi quanto di spettanza comunale, viene prudenzialmente ridotto del 25% e in questa misura inserito nel bilancio previsionale del Comune per l'anno successivo.

Art. 40 quinquies della 1150/42

1

5h

I Comuni possono riconoscere volumi premiali ai soggetti pubblici o privati proprietari di edifici o di aree già urbanizzate potenzialmente interessate da un intervento di trasformazione urbana e riqualificazione. Essi devono essere concessi con delibera del Consiglio Comunale e nella misura massima del 20% dei volumi esistenti o del 20% di quelli che deriverebbero dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale o fondiario previsto in quell'area dal piano urbanistico generale. Quando i due valori sono diversi si applica come limite quello maggiore.

2

Nella ipotesi di cui nel comma precedente il Comune può inserire fra i volumi edificabili anche volumi da acquisire nella propria disponibilità in misura pari a quelli premiali concessi. Possono avere qualsiasi destinazione d'uso purché coerente con l'intervento complessivo e sono edificati e utilizzati direttamente dal Comune o alienati con le modalità previste nell'art. 40 ter. La loro localizzazione nell'area e le loro caratteristiche sono precisate in una apposita convenzione stipulata fra Comune e proprietari dei beni oggetto di trasformazione contestualmente al riconoscimento della premialità di cui nel comma precedente. Detti proprietari possono concordarne con il Comune la acquisizione in quanto potenzialità edificatoria.

3

Il corrispettivo ricavato dalla eventuale alienazione dei volumi di cui nel precedente comma 2 è totalmente di spettanza comunale e potrà essere imputato sullo stesso capitolo di bilancio previsto dal comma 2 dell'art. 40 quater o utilizzato, in tutto o in parte, per opere di riqualificazione dell'area in questione. Tali opere possono essere interne all'area o anche esterne ad essa purché tali da migliorarne la funzionalità e/o la fruibilità.

Art. 40 sexies della 1150/42

1

In aree esterne al perimetro urbano bisognevoli di recupero ambientale e di promozione dello sviluppo turistico si perseguono tali finalità perimetrando le aree da salvaguardare e valorizzare in modo da conformare comparti di intervento che consentano la riqualificazione e valorizzazione delle aree di pregio e una corretta localizzazione di volumi di uso privato da riconoscere in parte ai proprietari delle aree nel comparto comprese e in parte al Comune territorialmente competente e, se necessari, di volumi di uso pubblico. Il Comune provvede ad approvare per tali comparti opportune varianti dei piani urbanistici generali che rendano obbligatoria la redazione dei relativi piani particolareggiati. Ciascun piano particolareggiato indica le strutture necessarie e infrastrutture necessarie per conseguire le indicate finalità.

2

I piani particolareggiati che dovessero riguardare aree costiere devono essere tali da rendere di libera fruizione una fascia costiera di adeguata profondità e nel contempo devono individuare, a monte della stessa e a debita distanza dalla costa, aree edificabili utilizzabili per la localizzazione dei volumi previsti.

I piani particolareggiati riferiti ad aree non costiere devono comunque individuare l'area meritevole di salvaguardia e perciò da riservare all'uso pubblico.

5/7

I volumi eventualmente esistenti nelle aree destinate all'uso pubblico così individuate vengono acquisiti dal Comune o dai Comuni territorialmente competenti che provvedono a demolirli fatta eccezione per quelli eventualmente utilizzabili per attrezzare dette aree per la fruizione. Ai proprietari delle costruzioni espropriate che dovessero risultare regolarmente edificate, o abusive ma condonate, vengono riconosciuti come contropartita diritti edificatori in misura pari al doppio dei volumi espropriati.

3

La potenzialità edificatoria dell'intero comparto, costiero o meno che esso sia, viene calcolata applicando all'intera sua superficie l'indice di fabbricabilità territoriale indicato dal piano regolatore generale modificato ai sensi del precedente comma 1 e sommando ad essa i volumi eventualmente concessi a soggetti espropriati ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2. I volumi edificabili quantificati applicando l'indice di fabbricabilità vengono attribuiti per il 50% ai proprietari delle aree in proporzione alle superfici da ciascuno di essi possedute e per il restante 50% ai Comuni nei cui territori il comparto ricade. Ai proprietari espropriati viene attribuita anche la volumetria aggiuntiva loro spettante quale indennizzo per l'esproprio di volumi eventualmente effettuato ai sensi del precedente comma 2.

Il piano particolareggiato individua i lotti su cui realizzare i volumi previsti indicando fra di essi quelli complessivamente spettanti ai proprietari delle aree del comparto. Il piano indica le destinazioni d'uso ammissibili e le norme di attuazione da rispettare oltre che le opere di urbanizzazione necessarie.

4

I piani particolareggiati sono corredati da uno studio atto a indicare, con opportune analisi di carattere economico finanziario, in quale misura, a quali condizioni e in qual modo la riqualificazione e urbanizzazione dell'area oggetto del piano potrebbe essere realizzata, in tutto o in parte, con finanziamento privato. In particolare deve essere verificato se tutte le opere previste per salvaguardia, riqualificazione e urbanizzazione possono essere realizzate da privati a fronte della acquisizione da parte loro di una parte o della totalità dei volumi di proprietà Comunale.

5

I volumi che dovessero restare di proprietà comunale una volta completato l'intervento di riqualificazione potranno essere dal Comune alienati utilizzando il ricavato ai sensi del comma 2 dell'art. 40 quater.

6

Il Comune territorialmente competente incontra i proprietari delle aree del comparto, a seguito di convocazione del Sindaco notificata a ciascuno di essi, al fine di concordare i modi per individuare nell'ambito dei volumi complessivamente loro riservati dal piano particolareggiato quelli da attribuire a ciascuno di essi. Il Comune, preso atto delle risultanze di tale riunione, definisce le regole per effettuare questa individuazione facendola oggetto di delibera del Consiglio Comunale.

7

I Comuni competenti realizzano le strutture di cui nel precedente comma 1 e hanno facoltà di affidarle in gestione a privati con una apposita convenzione. Sono ammissibili

←

Emendamento
Articolo 29-bis

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"29-ter. (Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

1. E' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
2. E' altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 mln di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente."

Sen. Valter ZANETTA



Motivazione

Con il presente emendamento si intende prorogare gli interventi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003., al fine di sostenere e garantire la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche.

29.bis. o. 4



EMENDAMENTO
ART.29

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art.29-ter (Modifiche al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)

Il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 all' articolo 30 viene modificato e integrato con il seguente comma:

Dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:

2-septies. Per facilitare il passaggio di dipendenti farmacisti comunali, in posizione di soprannumero per effetto di trasferimento di attività, l'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente al passaggio degli stessi dipendenti dagli Enti Locali al Servizio Sanitario Nazionale, avviene previa valutazione della corrispondenza tra profili professionali indipendentemente dalla categoria posseduta o dal contratto nazionale di appartenenza, fermo restando il possesso del diploma di laurea in farmacia, l'iscrizione ad albo professionale, un'anzianità di servizio nella amministrazione uscente di almeno dieci anni.

D'AMBROSIO LETTIERI

TANCREDI

AMORUSO

MORRA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LICASTRO SCARDINO

GALLO



29 bis. o. 5

EMENDAMENTO
ART. 29

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter. "All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 23bis, aggiungere il seguente:

23 bis 1. A far data dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 148, le disposizioni di cui al comma 23bis dell'articolo 1 della medesima legge, si applicano alle regioni sottoposte ai piani di rientro in attuazione dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rispetto dei complessivi livelli di spesa programmati nei singoli piani di rientro".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

TANCREDI

AMORUSO

MORRIA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LICASTRO SCARDINO

GALLO



23bis . o. 6

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 29-bis

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"29-ter.

1. All'art. 2, comma 32, del decreto legge 20 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sopprimere l'ultimo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.


Sen. Anna Bonfrisco

29 bis. 9.7

Proposta art 29 bis, fissare il termine :

**Proposta di emendamento
D.L. 29 dicembre 2011 n. 216
"recante proroga termini previsti da disposizioni legislative"
Atto Senato n. 3124**

Art. 29 - TER

("Programmi Integrati di cui all'art. 18 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203")

1 Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.

*di L.
(GIOVACARDI)*

29-6-2014

29 bis. o. 8

DDL 3124

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis, inserire il seguente:

<<29-ter

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

Thaler, Pinzger



29.bis.0.9

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento






Art. 29 bis

Dopo l'articolo 29 - bis, aggiungere il seguente:

"Art. 29-ter.

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

29 bis. o. 10

EMENDAMENTO A.S.3124

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

Nell'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni".

DE ANGELIS, DIGILIO

29. bis. o. 11

E,MENDAMENTO ALL'A.S. 3124

Dopo l'art. 29-bis aggiungere il seguente:

Art. 29 - *ter*
(Proroga termini in materia di impianti tecnologici)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
- b) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
- c) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
- d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
- e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
- f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*
Sen. Stiffoni *Stiffoni*
Sen. Castelli *Castelli*

29 bis. o. 12

Dopo l'art. 29-bis aggiungere il seguente:

Art. 29 - *ter*
(Proroga termini in materia di impianti tecnologici)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
- b) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
- c) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
- d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
- e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
- f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*
Sen. Stiffoni *Stiffoni*
Sen. Castelli *Castelli*

29 bis. o. 13

A.S. n. 3124

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le imprese di assicurazioni)

Nell'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie”, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “le banche e gli intermediari finanziari”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni”.

(BASTONIE)


29. bis. o. 14

AS 3110³¹²⁴

Art. 29 - bis


Dopo l'art. 29 - bis è aggiunto il seguente :

29-ter¹ Al fine di realizzare per il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera una struttura amministrativo-contabile analoga a quella prevista dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e maggiormente funzionale ai compiti d'istituto del Corpo, il Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana entro 12 mesi apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di Porto approvato con R.D. 6 febbraio 1933, n. 391.

In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della Difesa per quanto riguarda la contabilizzazione delle entrate e delle spese e la gestione delle permutate.ⁿ

SEN. CARRARA



29 bis. o. 15

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 29-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 29-*ter*.


(Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 22, secondo periodo, le parole da "entro trenta giorni" fino a "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- b) al comma 23, le parole da "entro quindici giorni" fino a "comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- c) al comma 25, le parole da "entro sessanta giorni" fino a "comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".>>.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES, CENTARO, FERRARA



29 bis. o. 16

A.S. 3124

Art. 29-ter
(Dirigenti AGEA)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità. Al relativo onere, pari ad euro 530.000, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

COMPAGNA Luigi

DI STEFANO Fabrizio

MAZZARACCHIO Salvatore

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

29 bis. o. 17

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 29.bis, inserire il seguente:

<<Art. 29-ter.

(Differimento del regime di detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici)

1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per tali scopi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole <<1° luglio 2008>> sono inserite le seguenti: << e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, a partire dal 1° luglio 2011>> e dopo le parole <<31 dicembre 2009>> sono inserite le seguenti: << e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012>>.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.>>

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29 bis. o. 18

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 29-bis

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

"Nell'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni"


Sen. Anna Bonfrisco

29 bis. 0.19

A.S. n. 3124

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”


EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

Nell'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie”, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “le banche e gli intermediari finanziari”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni”.

Relatore 

29. bis . o. 20

Dopo l'art. 29-bis aggiungere il seguente:

Art. 29 - *ter*
(proroga termini in materia di impianti tecnologici)

1.All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
- b) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
- c) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
- d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
- e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
- f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».


SEN. AMATO



29bis.0.21

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 29 bis, inserire il seguente:

<<Art. 29-ter.

1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni. Per tali finalità, ai fini dell'applicazione del presente articolo, dopo le parole <<31 dicembre 1999>> di cui al comma 1 ed al comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, sono inserite le seguenti: <<e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, immatricolati fino al 31 dicembre 2002,>> e dopo le parole <<31 marzo 2010>> di cui al comma 6 del medesimo articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti: << e, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, a decorrere dalla medesima data dalla di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2013.>>

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano entro un limite di spesa 80 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.>>

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29 bis. o. 22

A.S. n. 3124

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

Nell'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie”, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “le banche e gli intermediari finanziari”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni”.

Boschetto



29 bis. o. 23

S. 3124


EMENDAMENTO

Dopo l'art. 29-*bis* aggiungere il seguente

Art. 29-*ter*

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 13, comma 14, lettera a) della legge 214 del 22 dicembre 2011, è autorizzato, limitatamente all'anno 2012, a valere sulla dotazione finanziaria iscritta nel capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero degli Interni, il trasferimento dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo corrispondente alla misura compensativa dell'esenzione ICI sulla prima casa.

Camber



29 bis . 0 . 24

A.S. 3124

Emendamento


Art. 29

Dopo l'articolo 29bis, inserire il seguente:

"Art. 29-ter

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13-ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

MERCATALI



29bis.o. 25

A.S. 3124

Emendamento

Art. 29-bis

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 29-ter (Proroga del Commissario Straordinario ex lege n. 33 del 2009).

1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Pignedoli

PIGNEDOLI, MERCATALI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

29 bis. o. 26

EMENDAMENTO ART.29

Dopo l'articolo 29bis, inserire il seguente:

29ter

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BUTTI



VITA



VIMERCATI



PARDI



29bis. o. 27



A.S. 3124
Emendamento
Art. 29-bis

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-ter

1. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativamente alla soppressione dell'Istituto Nazionale per le Conserve alimentari, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 12, 13 e 21 del Regio Decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, recante Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;
- b) il Regio Decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante Norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;
- c) il Regio Decreto 15 ottobre 1931, recante Statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari;
- e) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1986, n. 1089, recante Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;
- f) la legge 26 novembre 1990, n. 363, recante norme in materia di Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;
- g) il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1993, n. 135, Regolamento recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari;
- h) il decreto ministeriale 8 febbraio 2011, recante il Commissariamento dell'Istituto nazionale conserve alimentari e relativo trasferimento di compiti, attribuzioni, personale e risorse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Quotidia

29bis. o. 28

EMENDAMENTO

ART 29-bis

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 29-ter. Il testo del comma 1 numero 7bis, dell'articolo 49 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e succ. mod., è sostituito dal seguente:

"7 bis) il 42 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione".

Sen. Camber



29615.0.29

EMENDAMENTO
ART. 29

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

"Art. 29-ter. All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 23bis, aggiungere il seguente:

23 bis 1. A far data dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 148, le disposizioni di cui al comma 23bis dell'articolo 1 della medesima legge, si applicano alle regioni sottoposte ai piani di rientro in attuazione dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rispetto dei complessivi livelli di spesa programmati nei singoli piani di rientro".

23ter. 1.1 La spesa relativa agli incarichi a tempo determinato conferiti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali attivate a seguito della deroghe autorizzate ai sensi del precedente comma, non rientra nei limiti imposti dall'articolo 9 comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio n. 122.

23-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione de i precedenti commi 23 bis e 23 ter determinati in 50 milioni di euro dal 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del seguente dispositivo:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

SEN. D'AMBROSIO LETTERI

AMOROSO

MORRA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LICASTRO SCARDINO



29bis.0.30

EMENDAMENTO A.S. 3124

Dopo l'articolo 29bis, inserire il seguente:

29ter

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Calderoli *calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

29bis. o. 31

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 29-bis


Dopo l'art 29-bis è inserito il seguente:

Art. 29-ter

(Proroga della prescrizione anticipata delle lire in circolazione)

1. Le banconote, i biglietti e le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 30 aprile 2012.
2. Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione dopo la data di cui al comma 1 si prescrivono a favore dell'Erario ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
3. L'art. 26 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

Lannutti



29 bis. o. 32





EMENDAMENTO A.S. 3124

Art 29-bis

Dopo l'articolo 29 -bis, aggiungere il seguente:

Art. 29 ter

Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 60 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo del 2012 con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Sen. Calderoli	
Sen. Bodega	
Sen. Garavaglia	
Sen. Vaccari	

29 bis . o. 33

A.S. 3124
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis., aggiungere il seguente:

"29-ter.

(Programmi Integrati di cui all'art. 18 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013."

Sen. Galioto



29 bis. o. 34

AS3124

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis., aggiungere il seguente:

"29.-ter.

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, previa stipula di convenzione, ad avvalersi di società strumentali a totale partecipazione della Regione in quanto compatibili con la normativa comunitaria, attivando l'affidamento in house, nella misura del 30% dello stanziamento, di interventi di ricerca e innovazione nell'ambito degli assi prioritari del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013, in relazione alle quote fissate per ogni regione".

Sen. Galioto

29bis. o. 35

AS 3124


EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 29-bis., inserire il seguente:

"29-ter.

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEN. GALIOTO



29 bis. o. 36

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione

Art. 29- bis

Dopo l'articolo 29- bis, inserire il seguente articolo:

"29-ter

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, 13ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 125 milioni di euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Sen. Peterlini

Sen. Galioto

Galioto

29 bis . 0 . 37

A.S. 3124

Art. 29-quater
(Proroga Commissario ex lege n. 33 del 2009).

1. Il termine di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

COMPAGNA Luigi

DI STEFANO Fabrizio

MAZZARACCHIO Salvatore

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

29 bis. o. 38